

Allegato "A" alla delibera n. 211/2022 dell'11 novembre 2022

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024
presentato da Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – Ferrovie**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell'Autorità	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni.....	4
2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR.....	5
2.1 Valutazioni dell'Autorità	5
2.2 Indicazioni.....	5
2.3 Prescrizioni.....	6
3. Caratteristiche dell'Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	6
3.1 Valutazioni dell'Autorità	6
3.2 Indicazioni.....	6
3.3 Prescrizioni.....	6
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	7
4.1 Valutazioni dell'Autorità	7
4.2 Indicazioni.....	7
4.3 Prescrizioni.....	7
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR.....	7
5.1 Valutazioni dell'Autorità	7
5.2 Indicazioni.....	7
5.3 Prescrizioni.....	7
6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR.....	8
6.1 Valutazioni dell'Autorità	8
6.2 Indicazioni.....	8
6.3 Prescrizioni.....	8
7. Allegati al PIR	9
7.1 Valutazioni dell'Autorità	9
7.2 Indicazioni.....	9
7.3 Prescrizioni.....	9

Premessa

Con nota del 30 settembre 2022 trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita al prot. 20368/2022, il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT) ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito web istituzionale la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2024 (di seguito PIR 2024), acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 20460/2022, del 3 ottobre 2022, rendendo noto di non aver recepito le osservazioni formulate da Trenitalia S.p.A. nel corso della fase di consultazione sulla prima bozza del PIR, come da motivazioni espresse con nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 17550/2022 del 4 agosto 2022.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali a RFI S.p.A. (nel seguito: RFI o AB), ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Nel presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza del PIR 2024;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)**" e pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
ANSFISA:	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (già ANSF);
CdS:	Contratto di Servizio;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, procedendo ad introdurre il riferimento al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante: “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti*”.

Si ritiene, altresì, opportuno inserire, sempre nel paragrafo 1.3, il richiamo alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”.

Infine, si ritiene necessario eliminare nel citato paragrafo 1.3, e in tutto il testo laddove è richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 in quanto non sarà più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo con il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

Al paragrafo 1.6.1, “*Periodo di validità*”, si ritiene necessario correggere la data di termine dell'orario a cui il PIR si riferisce, che è il 14 dicembre 2024.

Si ritiene opportuno che nel paragrafo 1.7 “*Definizioni*” sia introdotta la corretta definizione del c.d. “*sportello unico*” altrimenti noto come “*One-Stop Shop*” (OSS), che non è istituito e gestito dall'ANSFISA, ma piuttosto dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) 2016/796.

1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti*”.
- 1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”.
- 1.2.3 Si dà indicazione al Gestore, nel paragrafo 1.7, “*Definizioni*”, di correggere la definizione del c.d. “*sportello unico*”, altrimenti noto come “*One-Stop Shop*” (OSS), di cui all'art. 12 del regolamento (UE) 2016/796.

1.3 Prescrizioni

- 1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare nel paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.
- 1.3.2 Si prescrive al Gestore di correggere, nel paragrafo 1.6.1, “*Periodo di validità*”, la data di termine dell'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, che è il 14 dicembre 2024.

2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alle osservazioni formulate da Trenitalia S.p.A., la prima relativa all'accesso alla linea isolata Torino Dora - Germagnano – Ceres, la seconda alla gestione della infrastruttura interconnessa Settimo – Rivarolo – Pont, sono da ritenersi condivisibili le controdeduzioni del GI, formulate con nota acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 17550/2022 del 4 agosto 2022. Rispetto alla prima osservazione, il GI ha chiarito che sono in corso attività di realizzazione della interconnessione alla rete nazionale della linea attualmente isolata, il cui termine è previsto nel corso dell'anno 2023, e solo a valle della conclusione di tali attività, nonché della conseguente ricomprensione della linea nel D.M che elenca le linee interconnesse, sarà necessario che il PIR faccia riferimento anche alla detta linea. Rispetto alla seconda osservazione, il GI ha specificato come, da indicazione dell'ente proprietario dell'infrastruttura (Regione Piemonte), su tale linea - entro l'anno 2023 - sia previsto il subentro da parte di altro GI, che potrà operare modifiche di disponibilità di orario aggiornando i propri prospetti informativi della rete con quanto riferentesi alla suddetta linea.

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN, ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 2.4.3, "*Obblighi di IF*" sia integrato con l'introduzione dell'obbligo di fornire le informazioni relative ai servizi sostitutivi con autobus o riprotezione su altro treno.

Con riferimento al paragrafo 2.4.2.3, "*Accesso ai dati*", si rende necessario che il GI specifichi nel PIR che entro il 31 marzo di ogni anno (x), il GI medesimo pubblica, in apposito allegato o in apposita sezione del proprio sito web istituzionale, i valori target degli indicatori di puntualità definiti dal CdS con la Regione Piemonte/Agenzia della Mobilità, riferiti all'orario a cui il PIR si riferisce (x+1) e quelli a consuntivo riferiti all'esercizio dell'anno precedente (x-1)¹.

Con riferimento ai valori obiettivo degli indicatori di puntualità, %OS (0-5) e %OS (0-15), riportati nel suddetto paragrafo 2.4.2.3, si osserva che pare improprio fissare per l'orario 2024 dei valori obiettivo inferiori rispetto a quelli già fissati per l'orario 2023, atteso che l'azione del GI dovrebbe essere orientata ad incrementare progressivamente i livelli annuali delle performance di puntualità. Si ritiene quindi necessario che, anche nelle more della definizione dei valori target da parte dell'AMP, vengano definiti valori target per l'orario a cui il PIR si riferisce non inferiori a quelli preventivati per l'esercizio precedente.

Analogamente, il GI dovrà esplicitare, nel medesimo paragrafo, che si impegna a pubblicare annualmente, ed entro la stessa data del 31 marzo, i valori obiettivo e quelli a consuntivo dell'indicatore della performance del GI medesimo, "*Puntualità GI*".

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 2.4.3, "*Obblighi di IF*", sia integrato dall'indicazione dell'obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR su treni interessati; ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Con riferimento al paragrafo 2.4.7, "*Sciopero*", si ritiene necessario che il GI introduca uno specifico riferimento agli obblighi informativi di GI e IF nei confronti dei passeggeri, i quali devono essere conformi alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/782 e a quelle della delibera dell'Autorità n. 106/2018.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

¹ quindi, per il PIR in questione, i KPI conseguiti nel 2022.

2.3 Prescrizioni

- 2.3.1 Si prescrive al Gestore di specificare nel paragrafo 2.4.2.3, "*Accesso ai dati*", che il medesimo Gestore si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, in apposito allegato al PIR o in idonea sezione del proprio sito web istituzionale, i valori obiettivo degli indicatori di puntualità previsti nel Cds con la Regione Piemonte, per l'orario a cui il PIR si riferisce, nonché i valori a consuntivo, riferiti all'esercizio precedente, dei suddetti indicatori.
- 2.3.2 Si prescrive al Gestore di indicare nel PIR, sempre nel paragrafo 2.4.2.3, che si impegna a pubblicare, con le stesse modalità e tempistiche di cui alla precedente prescrizione 2.3.1, i valori obiettivo e a consuntivo dell'indicatore di puntualità di Performance del Gestore: "*Puntualità GI*", come definita nel paragrafo 2.4.2.2 del PIR.
- 2.3.3 Si prescrive al Gestore, fermi restando gli obblighi di pubblicazione periodica di cui alle precedenti prescrizioni 2.3.1 e 2.3.2, di riportare, nel paragrafo 2.4.2.3, valori obiettivo della puntualità che prevedano un miglioramento nel tempo delle performance e, pertanto, non inferiori ai livelli obiettivo previsti per l'orario precedente.
- 2.3.4 Si prescrive al Gestore di integrare il paragrafo 2.4.3, "*Obblighi di IF*", con l'introduzione dell'obbligo di fornire informazioni sull'offerta dei servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.
- 2.3.5 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 2.4.3, "*Obblighi di IF*", un punto elenco che evidensi, in caso di anomalia nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l'obbligo dell'IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR da assistere, specificando il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 2.3.6 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 2.4.7 "*Sciopero*", uno specifico riferimento relativamente agli annunci all'utenza che devono essere effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782, nonché a quelle della delibera dell'Autorità n. 106/2018.

3. Caratteristiche dell'Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 5.2, “*Descrizione dei servizi del Pacchetto minimo d'accesso*”, venga integrato specificando che tra le informazioni fornite vi sono anche quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno, che il Gestore fornisce, secondo modalità da definirsi, sulla base delle pertinenti informazioni fornite dalle IF.

Il paragrafo 5.6.3, “*Diritti ed obblighi di GI e IF*”, inizia con il seguente testo : “*Il GTT/GI monitora detto indice attraverso indagini di Customer Satisfaction in stazione*”, rispetto al quale il richiamo a “*detto indice*” risulta inconferente e necessita di integrazione. Si evidenzia come tale aspetto fosse già stato oggetto di segnalazione nell'ambito delle prescrizioni sul PIR 2023 e fosse confluito nell'indicazione 5.2.1 di cui all'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 164/2021.

L'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 5.6.3 reca: “*GTT/GI potrà aggiornare le modalità operative di contatto a tale scopo in relazione alla organizzazione che sarà posta in essere*”; al riguardo, al fine di garantire adeguata comunicazione di possibili variazioni adottate dal GI in materia, pare opportuno che il testo sia integrato prevedendo adeguata informativa alle IF e agli utenti.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui al paragrafo 5.2, “*Descrizione dei servizi del Pacchetto minimo d'accesso*”, con quanto di seguito indicato: “*Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d'orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione*

Operativa, l'informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI".

- 5.3.2 Si prescrive al Gestore, in relazione al primo periodo del paragrafo 5.6.3 , “*Diritti e obblighi di GI e IF*”, di integrare il testo esplicitando a quale indice si faccia riferimento.
- 5.3.3 Si prescrive al Gestore di integrare l’ultimo capoverso del paragrafo 5.6.3 , “*Diritti e obblighi di GI e IF*” come segue: “*GTT/GI potrà aggiornare le modalità operative di contatto a tale scopo in relazione alla organizzazione che sarà posta in essere, dandone tempestiva e adeguata informativa alle imprese ferroviarie e agli utenti*”.

6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell’Autorità

Nelle more della definizione del previsto procedimento avente ad oggetto la revisione dei principi e criteri per la determinazione dei canoni e tariffe (attualmente recati dalla delibera n. 96/2015), che individuerà nuovi specifici criteri a cui i Gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali (o, se del caso, gli AB) dovranno fare riferimento per la formulazione di una proposta tariffaria, che possa anche coprire un periodo regolatorio pluriennale, per l’orario 2023-2024 - cui il PIR in esame si riferisce - si prevede, come già fatto con riferimento ai valori tariffari esposti nel PIR 2023, di determinare i suddetti valori mutuandoli, in funzione dei servizi offerti, da quelli assunti per lo stesso orario di esercizio 2023-2024 dal GI dell’IFN, RFI, per analoghe tipologie di infrastrutture e servizi².

Con riferimento alla premessa del capitolo 6 si ritiene, quindi, opportuno eliminare i periodi: “*I canoni e le tariffe sono state definite conformemente alla delibera ART 141/2022 che prescrive di adottare come valori i corrispondenti valori assunti per l’infrastruttura ferroviaria nazionale da RFI con riferimento allo stesso orario 2022-2023 come esposti nel PIR 2023 Edizione Giugno 2022 in quanto già adeguati con riferimento agli aspetti inflattivi. In analogia nel presente capitolo si adottano come valori corrispondenti i valori assunti nel PIR 2024 bozza finale di RFI*” e “*Questo gestore provvederà a pubblicazione di successive revisioni straordinarie del presente PIR 2024 parallelamente all’evolvere del processo di definizione tariffaria relativa al PDMA e ai servizi extra-PDMA*”.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare, dalla premessa del capitolo 6, “*Tariffe e Performance Regime*”, i periodi: “*I canoni e le tariffe sono state definite conformemente alla delibera ART 141/2022 che prescrive di adottare come valori i corrispondenti valori assunti per l’infrastruttura ferroviaria nazionale da RFI con riferimento allo stesso orario 2022-2023 come esposti nel PIR 2023 Edizione Giugno 2022 in quanto già adeguati con riferimento agli aspetti inflattivi. In analogia nel presente capitolo si adottano come valori corrispondenti i valori assunti nel PIR 2024*”

² Si fa quindi riferimento ai valori pubblicati nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 della citata RFI, che recepiscono gli adeguamenti inflattivi dei valori definiti per l’orario 2022-2023.

bozza finale di RFI” e “Questo gestore provvederà a pubblicazione di successive revisioni straordinarie del presente PIR 2024 parallelamente all’evolvere del processo di definizione tariffaria relativa al PDMA e ai servizi extra-PDMA”.

- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di riportare, nei pertinenti paragrafi del capitolo 6 del PIR, “*Tariffe e Performance Regime*”, i valori del canone d’accesso all’infrastruttura (PMdA) (compreso quello per il segmento “*Open Access - Basic*”) e, per quanto assimilabili, i valori delle tariffe per l’utilizzo dei servizi offerti dal GI, anche nelle vesti di operatore d’impianto, esposti nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 relativo all’IFN, come determinati da RFI.

7. Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al tema dell’assistenza alle Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) 2021/782, si rende necessario integrare le informazioni sulle dotazioni delle località di servizio aperte al servizio viaggiatori di cui all’allegato 4, “*Caratterizzazione di stazioni e fermate*”, aggiungendo alle singole tabelle relative alle stazioni e fermate una riga in cui sia indicata, per ciascuna stazione o fermata, l’eventuale appartenenza all’ambito di applicazione di una delle Specifiche Tecniche d’Interoperabilità PMR [Decisione della Commissione Europea 2008/164/CE oppure Regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione Europea].

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

- 7.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare le tabelle di cui all’allegato 4, “*Caratterizzazione di stazioni e fermate*”, con una riga in cui sia indicata, per ciascuna stazione o fermata, l’eventuale appartenenza all’ambito di applicazione di una delle Specifiche Tecniche d’Interoperabilità PMR [Decisione della Commissione Europea 2008/164/CE oppure Regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione Europea]. In particolare, il campo testuale nella specifica tabella dovrà, quindi, contenere uno dei seguenti possibili valori: “*STI PMR 2008*”, “*STI PMR 2014*”, “*Non applicabile*”.